II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 24 luglio 1973

relativa alla installazione provvisoria del Fondo europeo di cooperazione monetaria

(73/208/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,

visto l'articolo 37 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

vista la decisione dell'8 aprile 1965 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità [1], e in particolare l'articolo 10,

visto il parere della Commissione,

considerando che, fatta salva l'applicazione dell'articolo 216 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, occorre fissare il luogo provvisorio di lavoro del Fondo europeo di cooperazione monetaria istituito con il regolamento (CEE) n. 907/73 [2],

DECIDONO :

Articolo 1

1. Il Fondo europeo di cooperazione monetaria è installato a Lussemburgo, che ne è il luogo provvisorio di lavoro ai sensi della decisione, dell'8 aprile 1965, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità.

2. Le sedute del Consiglio di amministrazione del Fondo si tengono, come regola generale, nel luogo provvisorio di lavoro del Fondo. Il presidente può convocare anche altrove le sedute del Consiglio di amministrazione.

3. Il collegamento stretto e permanente che deve necessariamente stabilirsi tra il Fondo, da una parte, e il Consiglio e la Commissione, dall'altra, sarà assicurato :

— dall'ufficio della Commissione a Lussemburgo ;
— da un ufficio del Fondo installato a Bruxelles.

La Commissione prenderà gli opportuni provvedimenti di organizzazione interna per assicurare la continuità di questo collegamento.

Articolo 2

I rappresentanti dei governi degli Stati membri riesamineranno la situazione, tenendo conto dello sviluppo dei compiti del Fondo e sulla base di un parere della Commissione, entro il 30 giugno 1975.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Il Presidente

I. NØRGAARD

---

[1] GU n. 152 del 13. 7. 1967, pag. 18.
[2] GU n. L 89 del 5. 4. 1973, pag. 2.